

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.9 del 13 gennaio 2010), istituisce il Sistema di Controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Sono obbligati tenuti all'iscrizione al Sistri:

- I produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- I Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania;
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- Trasportatori professionali di rifiuti speciali;
- Operatori del trasporto intermodale (terminalista concessionario dell'area portuale ed impresa portuale a cui sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o dello sbarco per il successivo trasporto nonché i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa del trasporto);
- Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti.

Altri soggetti (quali ad esempio i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi), potranno aderire al Sistri su base volontaria.

Il sistema entrerà a regime con scadenze variabili (in dipendenza della tipologia di iscrizione) fra il 12.07.2010 e l'11.08.2010. Entro tali date i soggetti iscritti dovranno comunicare, tramite i dispositivi elettronici che gli verranno consegnati, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il Sistri.

Le iscrizioni al sistema dovranno avvenire entro i termini di seguito indicati:

- **entro il 27.02.2010**

- produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all'art.212, comma 8, del D.Lgs. 152/06) con più di 50 dipendenti;
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/06 che abbiano un numero di dipendenti superiore a 50;
- commercianti ed intermediari;
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione dei rifiuti per conto dei consorziati;
- imprese di cui all'art.212, comma 5, del D.Lgs. 152/06 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- soggetti di cui all'art. 5, comma 10 del DM 17.12.2009, interessati al trasporto intermodale di rifiuti;
- Comuni, Enti e imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania.

- **dal 12.02.2010 al 29.03.2010:**

- imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all'art.212, comma 8, del D.Lgs. 152/06) che hanno fino a 50 dipendenti;
- imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/06 che abbiano un numero di dipendenti compreso fra 11 e 50.

I soggetti di nuova costituzione, dovranno iscriversi al Sistri prima dell'avvio della propria attività.

L'iscrizione al Sistri è a titolo oneroso.

I soggetti iscritti al Sistri permarranno negli obblighi di cui agli artt. 190 (registri di carico e scarico) e 193 (formulario di identificazione del rifiuto) del D.Lgs. 152/2006 per il mese successivo alla piena operatività del Sistri stesso.

NOTA: *la presente circolare è disponibile nell'Area Riservata del sito*
www.astraengineering.com